

COMUNE VILLACHIARA  
Provincia di Brescia

Via Matteotti, 4 – 25030 VILLACHIARA  
Tel. 030.99.47.112 – Fax 030.99.47.312  
P. IVA 00584980981 – C.F. 00883000176  
e-mail: [ufficiotecnico@comune.villachiara.bs.it](mailto:ufficiotecnico@comune.villachiara.bs.it)  
pec: [protocollo@pec.comune.villachiara.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.villachiara.bs.it)

ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA  
DI COMPETENZA COMUNALE

L.R. 5 GENNAIO 2000, N 1 – DGR 14 DICEMBRE 2020 N XI – 4037

AGGIORNAMENTO DELL'ELABORATO  
TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE  
DEL RETICOLO IDRICO MINORE

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Allegato **A.02.**

Adottato dal Consiglio Comunale  
con delibera n            in data

Publicato all'Albo Pretorio  
dal giorno

Parere di competenza Regione Lombardia  
Sede Territoriale di Brescia  
con atto n            in data

Contro deduzioni alle osservazioni  
con delibera n            in data

Il tecnico estensore

Visto: il Sindaco

il Responsabile del Servizio

Estensore: Dr. Arch. Pietro Corno  
Via Giroldi Forcella, 21 – 25026 Pontevedo (BS) – telefono e fax 030.9.307.929

## Legenda

**Xyz** articoli o parti di articolo soppressi/e

**Xyz** articoli o parti di articolo inseriti/e

## **ARTICOLO 1.00. NORMA GENERALE**

### **1.01. ELABORATO TECNICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE**

L'Elaborato Tecnico per l'individuazione del Reticolo Idrico Minore è un documento di cui si devono dotare tutti i Comuni della Regione Lombardia ai sensi della L.R. 7868 del 22 Gennaio 2002 e successive modifiche.

Il reticolo idrico minore viene definito per differenza dal Reticolo idrico Principale, che è di competenza regionale.

L'elaborato tecnico ha funzione dichiarativa del sistema idrico di competenza comunale rispetto alla Autorità della Regione Lombardia, Nella DGR 13950 dell'agosto 2003, all'art.4 dell'allegato B vengono definiti i criteri per l'individuazione del reticolo minore, in base alla definizione del regolamento di attuazione della l. 36/94

Esso dovrà comprendere tutte le acque superficiali ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua (art. 1 comma 2 del Regolamento).

In particolare dovranno essere inseriti i corsi d'acqua che:

- siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con fondi pubblici;
- siano rappresentati come corsi d'acqua nelle cartografie vigenti (IGM, CTR);

L'esclusione dei corsi d'acqua aventi le suddette caratteristiche dovrà essere adeguatamente motivata, e avverrà solo nel caso in cui i corsi d'acqua non presentino le caratteristiche di acque pubbliche come definito nella l. 36/94 e relativo regolamento di attuazione.

Il presente elaborato dovrà essere inserito nel Regolamento urbanistico comunale, e sarà oggetto, dopo le approvazioni degli enti di competenza e il recepimento del Consiglio Comunale, di apposita variante dello strumento urbanistico.

I corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, infatti, vengono tutelati mediante fasce di rispetto che hanno di permettere un semplice accesso ai canali stessi, facilitando così le operazioni di pulizia e manutenzione ed evitando che nelle aree prossime agli argini vengano svolte attività che trasformino gli stessi in potenziali veicoli di inquinamento.

Mediante il presente elaborato vengono ad essere confermate o modificate le fasce di rispetto previste nel R.D. n 368 del 1904, che prevedeva una fascia fissa dal ciglio del corso d'acqua di 10 m.

Tali fasce di rispetto verranno evidenziate su di un'apposita carta e riportate mediante programmi grafici che permettano definire le fasce automaticamente impostando l'ampiezza. Questo vuol dire che la rappresentazione grafica della fascia va considerata come indicativa, e dovrà essere obbligatoriamente verificata in sito con misure di dettaglio.

Tali misure dovranno essere prese trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di questo, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di sponde stabili, consolidate e protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di canali coperti, l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti.

### **1.02. FASCE DI RISPETTO**

- A) fascia di ampiezza di 10 metri per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo libero, nei tratti esterni all'edificato;
- B) fascia di 4 metri per ogni lato dei corsi d'acqua a cielo libero all'interno delle aree edificate o di prossima edificazione, ed in presenza di fabbricati esistenti all'esterno dell'edificato;
- C) fascia di rispetto di 1 metro per i tratti intubati o comunque coperti;
- D) nei casi in cui le murature perimetrali degli edifici esistenti costituiscono le sponde dei corsi d'acqua, la fascia è nulla.

## **ARTICOLO 2.00. CORSI D'ACQUA, ALVEI E DIFESE SPONDALI**

### **2.01. ATTIVITÀ VIETATE**

Lungo gli alvei e le difese sono vietati i seguenti lavori ed atti:

- a) la realizzazione nuove edificazioni, ampliamenti in planimetria e attività produttive che occupino, riducano o modifichino le sezioni dei corsi d'acqua e le aree di espansione e di divagazione, al fine della moderazione delle piene;
- b) le variazioni o modificazioni di opere di difesa e regimentazione idraulica, compresi i manufatti accessori;
- c) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D.Lgs. n 22/57, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- d) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- f) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale ed edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- g) i movimenti di terra e le operazioni di scavo, in particolar modo l'estrazione di materiale inerte, che non sia funzionale ad interventi di sistemazione idraulica;
- h) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini;
- i) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- j) la realizzazione di muri e/o recinzione;
- k) lo sradicamento o l'incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e torrenti;
- l) le variazioni ed alterazioni delle opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti;
- m) l'apertura di cavi, fontanili e simili;
- n) il pascolo e permanenza del bestiame;
- o) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque;
- p) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere.

### **2.02. OPERE ED ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE**

Possono essere eseguite dietro autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale:

- a) in linea generale tutte le opere che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua e le opere e gli interventi volti alla difesa, alla sistemazione idraulica e al monitoraggio dei corsi d'acqua, sempre che gli stessi vengano preventivamente segnalati alla medesima Autorità Competente, che provvederà ad autorizzarli dopo averne valutato l'impatto su tutto il Reticolo Idrico;
- b) le opere e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compresa l'eliminazione della vegetazione infestante ed arborea, se necessario, e la rimozione di accumuli di materiali nell'alveo per ripristinare o mantenere le funzioni idrauliche ed ambientali dei corsi d'acqua;

- c) le difese radenti, (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo: tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;
- d) le opere di sistemazione idraulica delle sponde e dei manufatti per la regimazione dei deflussi e per la captazione o lo scarico delle acque, compresa la ricostruzione dei manufatti esistenti, senza la variazione di disposizione o forme;
- e) le variazioni dei corsi d'acqua solo nel caso ne venga accertata la necessità sotto l'aspetto idraulico ed ambientale;
- f) le opere e le strutture fisse per l'attraversamento viabile: pedonale e carrabile, anche a guado o in manufatto sub alveo;
- g) i ponti canale e le botti a sifone;
- h) le rampe di accesso agli argini e all'alveo;
- i) gli attraversamenti aerei di linee e di servizi;
- j) gli attraversamenti sub alveo di linee e tubazioni di servizi;
- k) la posa di tubazioni e linee di servizi entro l'alveo in posizione longitudinale, solo in caso di assoluta necessità, purché siano interrato e non venga ridotta la sezione del corso d'acqua, previo studio di compatibilità dell'intervento con riferimento alla prevedibile evoluzione morfologica dell'alveo;
- l) le opere per nuove derivazioni di acque pubbliche in concessione;
- m) lo scarico di acque meteoriche e fognarie, purché di qualità conforme alle norme vigenti ed in quantità compatibile con la capacità del corso d'acqua e comunque entro i parametri stabiliti dall'Autorità di Bacino e dalla Regione;
- n) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 41 del D.L. 11.05.1999, n° 152, fermo restando il divieto in linea generale;

### **ARTICOLO 3.00. NORME DI TUTELA DELLE FASCE DI RISPETTO**

#### **3.01. ATTIVITÀ VIETATE**

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore è vietata:

- a) la costruzione di edifici, di manufatti anche totalmente interrati e di ogni tipo di impianto tecnologico, fatte salva le opere attinenti: alla difesa e regimazione idraulica, alla derivazione, al controllo e scarico delle acque e agli attraversamenti dei corsi d'acqua, nei casi previsti nel paragrafo precedente;
- b) gli scavi e i movimenti terra che modifichino sostanzialmente il profilo dei terreni, fatti salvi gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico;
- c) i depositi anche provvisori di materiali di qualsiasi genere, ad esclusione di quelli temporanei e necessari per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione idraulica;
- d) l'interclusione della fascia di rispetto;
- e) le piantagioni di alberi e siepi ad una distanza minore di 4 m dal ciglio di sponda, ad eccezione degli interventi di bioingegneria e di rinaturazione o mantenimento della vegetazione naturale;
- f) le recinzioni in muratura costruite su fondazione;
- g) il pascolo e la permanenza del bestiame.

#### **3.02. ATTIVITÀ SOGGETTE A PERMESSO E AUTORIZZAZIONE**

Nella fascia di rispetto possono essere autorizzate le seguenti attività:

- a) le demolizioni di fabbricati esistenti, senza successiva ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria **e la ristrutturazione edilizia** degli edifici esistenti, **senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamento di destinazione e senza aumento del carico insediativi, esclusa la ricostruzione seguente alla completa demolizione; come indicato al successivo art. 9.00 FABBRICATI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO**
- c) le opere e impianti per la difesa e la regimazione idraulica;

- d) le tubazioni e le linee di servizi non altrimenti localizzabili, previo studio di verifica della compatibilità;
- e) le linee aeree (comprese le strutture di sostegno ad esse necessarie, sempre che non sia possibile posizionarle in altra posizione)
- f) le sistemazioni a verde;
- g) le recinzioni rimovibili, ma a distanza superiore a 4 m dal ciglio di sponda, la cartellonistica stradale e pubblicitaria;
- h) la costruzione di strade in genere, che non intralcino le operazioni di facile accesso, pulizia e manutenzione del corso d'acqua.

#### **ARTICOLO 4.00.        PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER I PROPRIETARI FRONTISTI O PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO**

##### **4.01.    ATTIVITÀ IRRIGUA**

Nel caso di corsi d'acqua del reticolo minore di competenza comunale utilizzati a fini irrigui, i concessionari sono obbligati a rendere noti al Comune le modalità e i tempi di esercizio delle loro attività, specialmente per quanto attiene all'approvvigionamento, alla manovra di paratorie e di chiuse ed alle operazioni di manutenzione, fornendo il nominativo ed il recapito del responsabile di dette operazioni.

In ogni caso l'attività irrigua dovrà essere compatibile con la funzione di smaltimento delle acque meteoriche.

Tutti gli interventi su corsi d'acqua irrigui, anche se non facenti parte del reticolo idrico minore, dovranno essere volti al mantenimento, e al ripristino lì dove necessario, dell'efficienza delle canalizzazioni.

Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto delle canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici.

##### **4.02.    PRESCRIZIONI PER PROPRIETARI, USUFRUTTUARI O CONDUTTORI**

I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto debbono:

1. effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
2. tener sempre bene efficienti i fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
3. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
4. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;

##### **4.03.    PRESCRIZIONI PER OPERE E MANUFATTI**

Chiunque venga o sia stato autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua e nelle fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua.

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico.”

##### **4.04.    PRESCRIZIONI PER OPERE DI RECINZIONE O OPERE DI PROTEZIONE**

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

**Fascia di metri 10** - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico).

**Fascia di metri 4** - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);
- metri 1,50 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico)

**Fascia di metri 1,00** (corsi d'acqua coperti)

Non sono ammesse in tale fascia nessun tipo di recinzione.

- la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre comunque 1,00 metri, ed in particolare in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

## **ARTICOLO 5.00. CANALI E RETI INDUSTRIALI O IRRIGUE**

Nel caso di canali artificiali realizzati per la derivazione, la condotta e l'uso in concessione di acque pubbliche, non gestiti dal consorzio di Bonifica, aventi rilevante importanza idraulica o ambientale e pertanto compresi nel Reticolo idrico minore di competenza comunale, valgono le norme di polizia idraulica applicabili ai corsi d'acqua del predetto, reticolo, fatti salvi i diritti di proprietà e gli obblighi dagli atti di costituzione e concessione e dagli statuti consortili.

Per comprovate ragioni tecniche o ambientali i predetti canali potranno essere modificati sia per quanto riguarda che la struttura e la copertura, solo se gli interventi e le opere da eseguire risultino idraulicamente compatibili.

L'esecuzione di dette opere è subordinata alla verifica di compatibilità idraulica ed all'emissione dell'autorizzazione ai fini idraulici, secondo le procedure di cui alle presenti norme, previa acquisizione del parere del soggetto titolare della concessione demaniale di uso delle acque, qualora le opere influiscano sui presupposti della concessione o sull'attività dei gestori nell'esercizio della stessa concessione.

## **ARTICOLO 6.00. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA DI NUOVE OPERE**

Le nuove opere interferenti direttamente o indirettamente con il regime del corso d'acqua potranno essere realizzate solo se idraulicamente compatibili.

Le opere di rilevante importanza, quali: traverse fluviali, nuove derivazioni, drizzagli, nuove arginature, ponti ed attraversamenti (gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture in genere) di luce superiore ai 6 m e simili, dovranno essere realizzate secondo la direttiva dell'Autorità di bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle Fasce "A" e "B", paragrafi 3-4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n 2/99).

È facoltà del Comune richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori.

Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione ideologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e un franco minimo di 1 metro.

In casi eccezionali, quando si tratta di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate.

È comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrogeologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- Restringere la sezione mediante spalle e rilevati eccessivi;
- Avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- Comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse dovranno essere interrate.

Tutti i manufatti e gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista, in ogni caso adeguatamente difese dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso idrico.

I manufatti di attraversamento dovranno tener conto della possibilità di ampliamenti futuri del corso d'acqua o di possibili aumenti del carico idraulico. I manufatti dovranno inoltre essere verificati nei riguardi del possibile trasporto solido dello specifico corso d'acqua, al fine di ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiali sedimentabili o flottanti. l'utilizzo di soglie di fondo.

## **ARTICOLO 7.00. SCARICHI DI ACQUE**

~~L'autorizzazione allo scarico di acque nei corsi d'acqua del reticolo minore è rilasciata esclusivamente ai fini idraulici, con riferimento alle quantità delle portate e dei volumi conferiti.~~

~~Per quanto riguarda le qualità delle acque, gli scarichi rientranti nell'ambito di applicazione del DL 11-05-1999, n. 152, dovranno acquisire le prescritte autorizzazioni dell'autorità competente, in aggiunta a quella idraulica di cui alla presente normativa.~~

~~La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito da parte dell'Autorità di Bacino.~~

~~In genere dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.~~

~~Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto previsto dal Piano Regionale di Risanamento Delle Acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.~~

~~I limiti di accessibilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:~~

- ~~• 20/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;~~
- ~~• 40 l/s per ettaro di superficie scolante relativamente alle aree già dotate di fognatura pubblica~~

~~Le domande di autorizzazione dovranno essere accompagnate da una relazione idrologica e idraulica, redatta coi metodi e i criteri stabiliti dall'autorità di bacino e dalla Regione, a dimostrazione dell'entità dello scarico e della compatibilità del ricettore a smaltirlo.~~

~~Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione di flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'innescio di fenomeni erosivi del corso d'acqua.~~

Si faccia riferimento al **“Documento di Rischio Idraulico”**, redatto ai sensi del Regolamento regionale n 7 del 23.11.2017 e s.m.i., **che il Comune di Villachiera ha approvato con deliberazione della Giunta Comunale n 9 in data 29.01.2020.**

#### **ARTICOLO 8.00. CORSI D'ACQUA COPERTI**

Per i corsi già coperti, le fasce di rispetto individuate hanno la funzione di consentire l'ispezione e la manutenzione dei canali, e di migliorare le condizioni di accessibilità in occasione di interventi edilizi ai fabbricati o alle opere attualmente occupanti dette fasce.

I nuovi tombinamenti, qualora ammissibili, oltre ad essere verificati dal punto di vista idrologico, dovranno tenere conto della futura attività di manutenzione del canale.

Completerà il progetto dell'opera il fascicolo di Buon uso e manutenzione, al quale si farà riferimento per le modalità di accesso sicuro della condotta e per la corretta periodica manutenzione.

In caso di variazione di tracciato, il progetto dovrà riguardare anche la nuova fascia di rispetto.

Sarà Obbligo di chi ottiene l'autorizzazione alla variante di tracciato provvedere ad ogni onere ed incombenza per ottenere la trascrizione della variazione nelle mappe catastali.

Il Comune, qualora si trovi nella necessità di definire o modificare i limiti delle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'agenzia del Demanio le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. L'amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico. Nel caso di varianti di tracciato di corsi d'acqua demaniali, le aree delle inalveazioni dovranno essere intestate al demanio idrico.

Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del D. Lgs 11 maggio 1999, n 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

#### **ARTICOLO 9.00. FABBRICATI ESISTENTI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO**

Per quel che riguarda i fabbricati esistenti nelle fasce di rispetto, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, secondo le prescrizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n 380, e successive modifiche ed integrazioni, art. 3 – **“definizioni degli interventi edilizi”**, comma 1 lett. A), B), C), e di ristrutturazione edilizia (comma ~~d~~ lettera D) del medesimo articolo), **senza variazione di destinazione d'uso e aumento di superficie e volume, eccetto la ricostruzione in caso di completa demolizione del fabbricato esistente.**

**Nel caso di fabbricati di cui una parete costituisca la sponda del corso d'acqua, anche in caso di ricostruzione non potrà essere variata la dimensione in lunghezza ed altezza di tale parete, l'eventuale ampliamento e sopralzo del fabbricato potrà avvenire ad una distanza non minore di m 4,00 dal ciglio del corso d'acqua.**

**Nel caso di fabbricati, insistenti all'interno delle fasce di rispetto, esterni all'edificio, dove la fascia di rispetto è indicata in m 4,00, le operazioni edilizie potranno avvenire con le modalità specificate al capoverso precedente.**

Sono ammesse modificazioni edilizie tese a migliorare le condizioni idrauliche, la sicurezza, l'accesso e la manutenzione del corso d'acqua.

Il Comune, qualora ravvisi la presenza di fabbricati in condizioni di precaria stabilità che possono costituire serio rischio per il regolare deflusso delle acque, potrà ingiungere la messa in sicurezza entro un congruo termine, e successivamente, scaduto il medesimo senza che si sia adempiuto, potrà intervenire direttamente e rivalersi sul proprietario per le spese sostenute.

In caso di realizzazioni abusive e di realizzazioni difformi da quanto autorizzato, il comune potrà provvedere alla diffida per il ripristino dello stato precedente con apposita ordinanza sindacale ai sensi della L.R. 47/85

Per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia- Dir. Gen. Territorio e Urbanistica o, se l'opera rientra tra quelle subdelegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1997 e succ. modificazioni.

## **ARTICOLO 10.00.      PRESCRIZIONI PER LE AREE SOGGETTE A TUTELA DI AUTORITÀ SOVRACOMUNALI**

I corsi d'acqua riportati nell'allegato A della DGR 13950 dell'1° agosto 2003 rientrano nel reticolo idrico principale, su cui ha competenza la Regione Lombardia.

Su questi trova applicazione la normativa contenuta nel R.D. n 523 del 25 luglio 1904, e la Delibere di Giunta Regionale 7/7868 del 25 gennaio 2002 e 7/13950 del 1° agosto 2003.

Le istanze riguardanti i corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto appartenenti al Reticolo principale dovranno essere presentate alla Regione Lombardia, Struttura Sviluppo e territorio, della sede Provinciale di Brescia

Per i tratti di competenza della AIPO (Agenzia Interregionale per il Po), i provvedimenti autorizzativi sono di competenza dello stesso, mentre i provvedimenti concessori e il calcolo dei canoni di polizia idraulica sono determinati dalla Regione

Nello PRG/PGT del Comune devono essere recepite le perimetrazioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 24/05/2001; pertanto nelle aree interessate dal PAI le norme tecniche terranno conto delle disposizioni contenute nel piano stesso e nella DGR n 7/7365 del 11 Dicembre 2001.

Il fiume Oglio rientra nel reticolo idrico principale della Regione Lombardia e pertanto le opere di polizia idraulica sullo stesso sono di competenza regionale, e la loro approvazione deve essere autorizzata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

Inoltre per il fiume Oglio l'Autorità di Bacino del fiume Po ha provveduto delimitazione delle Fasce Fluviali. In pratica si è provveduto a delimitare per i fiumi appartenenti al reticolo idrico principale le porzioni di territorio interessate dalla piena ordinaria del fiume, da una esondazione con tempo di ritorno di 50 anni e l'area di inondazione per piena catastrofica con tempo di ritorno di 200 anni. Tali aree sono delimitate rispettivamente dalla fascia A di piena del fiume, dalla fascia B di esondazione e una fascia C di esondazione catastrofica.

La Fascia A permette di garantire il normale deflusso della piena di riferimento e il successivo recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, favorendo l'evoluzione naturale del fiume, in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quello dei livelli idrici di magra.

In ossequio alla normativa vigente, in queste aree viene vietata qualsiasi nuova edificazione, ad esclusione delle opere tese al consolidamento e alla sistemazione idrogeologica dell'ambito fluviale, delle testate di scolo e dei canali presenti nel fondovalle, e qualsiasi attività di trasformazione dello stato dei luoghi in generale.

Vengono proibiti in particolar modo la realizzazione di trattamento delle acque reflue e l'ampliamento degli impianti esistenti (eccezion fatta per gli interventi di adeguamento alle normative esistenti), la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, e il deposito, anche temporaneo, di materiali di qualsiasi genere.

In una fascia di almeno 10 m dal ciglio di sponda vengono inoltre proibite le coltivazioni erbacee ed arboree, eccezion fatta per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone.

Sono invece consentiti tutti quegli interventi atti alla messa in sicurezza dei siti presenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo per gli edifici esistenti, e altresì gli interventi di demolizione senza ricostruzione, come definito dall'art. 34 lettere a), b), c), della l. 547/1978.

Possono inoltre essere autorizzati il prelievo manuale di ciottoli per quantità non superiori ai 150mc/anno, le occupazioni temporanee che non risultino pregiudizievoli per la pubblica incolumità in caso di piena purché non riducano la capacità di portata dell'alveo, le opere accessorie alle cave e i depositi temporanei alla attività di cava manuale dei ciottoli, il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, lettera "m" del D. lgs n 22 del 5 febbraio 1997, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate alla data di entrata in vigore del piano, limitatamente alla durata della autorizzazione stessa (tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino alla vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa).

Nella fascia "B", che funge da area per la laminazione delle piene, sono vietati tutti gli interventi che limitano la capacità significativa di invaso della stessa, eccezion fatta per quegli interventi che prevedono il recupero della capacità stessa in un'area idraulicamente equivalente; l'esercizio

è la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (ma possono essere consentiti gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quando fossero indispensabili per il raggiungimento degli ambiti territoriali ottimali così come individuati nella pianificazione sovracomunale e non risultasse possibile ubicarli diversamente. I relativi interventi sono soggetti al parere di competenza dell'Autorità di Bacino), tutti gli interventi e le strutture che possono compromettere la funzionalità e il buon funzionamento delle difese spondali.

Sono invece consentiti gli interventi di sistemazione idraulica anche incidente sulle dinamiche fluviali che siano compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia, il deposito temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori di contenitori per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 38 del D. lgs. 152/99 e successive modificazioni e integrazioni. In ogni caso, gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

La fascia "C", ovvero l'area interessata da una eventuale piena catastrofica, è un'area di attenzione, nella quale i comuni devono predisporre piani di prevenzione e protezione ed i piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio.

Il comune, mediante la pianificazione urbanistica, provvederà a regolare le attività consentite e quelle vietate in questa fascia di territorio, al fine di perseguire un livello adeguato di sicurezza e protezione.

In sede di PRG, elaborato dallo scrivente è emerso che l'area rientrante nella Classe "C" deve essere considerata come zona comunque di massima attenzione, in quanto non difesa da sistemi di arginatura delle piene. Inoltre la presenza di terreni con caratteristiche geotecniche dei terreni scadenti o imprevedibili, la constatazione che la perimetrazione della fascia è risultata sottodimensionata in alcuni punti, e la presenza del parco Oglio Nord, e quindi del notevole valore paesaggistico impongono comunque un buon grado di tutela.

È stato pertanto ritenuto opportuno considerare la fascia "C" come facente parte delle aree con consistenti limitazioni nel PRG comunale, accomunando tale area a quelle rientranti nelle fasce "B" ed "A".

In considerazione di ciò, appare congruo adottare per la fascia "C" i medesimi divieti e le stesse concessioni alle opere e alle attività già adottate per la fascia "B", come pertanto consigliato ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989.

Tuttavia potranno, in deroga di queste limitazioni, essere realizzate quelle opere che siano accompagnate da uno studio di fattibilità idrologico e idraulico che dimostri la compatibilità del nuovo insediamento con il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale, con l'assenza di interferenze negative con le falde superficiali e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. Restano ovviamente in vigore tutti i limiti legati alla assegnazione di una zona di sicurezza di classe "4".

Eventuali infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico potranno essere realizzate in tali aree solo se non realizzabili altrimenti localizzabili, e dovranno essere comunque puntualmente valutate in funzione della tipologia di pericolo, e del grado di rischio che si andrà a determinare l'ambito per le persone e il patrimonio.

A tal fine alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.

Essendo le aree individuate nelle fasce A, B e C del PAI, interne al perimetro del Parco Oglio Nord, e come tali, ai sensi del **punto 4. dell'art. 1 – Ambito, contenuti ed effetti del piano territoriale**, delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Oglio Nord – approvato con DGR 8 agosto 2005 n 8/548 – che stabilisce la prevalenza della Normativa del Parco sulle norme locali, e dell'**articolo 2 "Recepimento dei contenuti prescrittivi sovraordinati, delle Norme Tecniche del Piano delle Regole del PGT vigente**, tali aree sono soggette alla normativa del Parco medesimo, alla quale si deve fare riferimento per qualsiasi intervento edilizio.